

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 53 – 25147/2017

OGGETTO: **Progetto:** *“Autorizzazione ex art. 208 dlgs. 152/06 per attività di recupero rifiuti inerti”*
Comune: *Torino*
Proponente: *Cave Sangone s.p.a.*
Procedura: *Fase di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 07/06/2017 la Società Cave Sangone s.p.a. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Rivalta di Torino (TO), via San Luigi n. 130 e Partita IVA 000919010017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Autorizzazione ex art. 208 dlgs. 152/06 per attività di recupero rifiuti inerti”* in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 06/07/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- con nota prot. n. 93832 del 01/08/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., conferenza istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali

soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno del cantiere denominato "Ambito 12.32 Avio - Oval" per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione limitrofa al nuovo Palazzo della Regione Piemonte; l'area del cantiere è sita in prossimità della zona Lingotto, tra la stazione Lingotto, Via Passo Buole e Via Nizza;
- è intenzione della Regione Piemonte rimuovere le terre e rocce da scavo già presenti in cumulo nel cantiere e da riutilizzarsi ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 (pertanto escluse dall'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06), con lo scopo di liberare aree di cantiere;
- la necessità di tale progetto nasce in quanto rimuovere questi materiali allo stato attuale e quindi escluderli dall'ambito di applicazione dell' art. 185 del D.Lgs. 152/06 significherebbe "declassare" tali materiali a rifiuti, così come definito all'art.183 comma a) del D.Lgs. 152/06, con codice CER 17.05.04; viste le buone qualità delle terre stoccate e vista la scarsa disponibilità di impianti autorizzati a ricevere terre e rocce da scavo in regime di rifiuti, il proponente ha valutato la possibilità di richiedere autorizzazione al recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in modo tale da "trasformare" tali rifiuti in End Of Waste (materie prime secondarie da riutilizzare);
- l'area adibita al trattamento e gestione dei rifiuti sarà una porzione di circa 4.000 mq dell'intero cantiere posta a ridosso di Via Passo Buole; tale area sarà organizzata nei seguenti spazi:
 - aree di deposito rifiuti;
 - area di lavorazione dei rifiuti;
 - aree di deposito del materiale lavorato in attesa di certificazione analitica e delle materie prime seconde;
 - aree di manovra e viabilità;
- il trattamento dei rifiuti avverrà mediante l'utilizzo di impianti mobili di triturazione e vagliatura; l'attività proposta consiste essenzialmente nella lavorazione (operazione di recupero R5), tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia;
- si stima in due anni la durata dell'intervento;
- oltre alle terre e rocce presenti è previsto il trattamento anche di rifiuti da costruzione e demolizione (tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i.) in quanto sono previste all'interno del cantiere alcune opere di demolizione;
- non è prevista commistione di rifiuti terre e rocce da scavo con rifiuti da demolizione; i rifiuti saranno gestiti separatamente e pertanto l'area di attività sarà dedicata o alle terre e rocce da scavo o in alternativa ai rifiuti da demolizione;
- il volume massimo di rifiuti presenti in stoccaggio (esclusi quelli in deposito temporaneo

- all'interno del cantiere) sarà di 3.500 mc (indicativamente pari a circa 5.600 t);
- è prevista una quantità massima da trattare di 75.000 t di rifiuti da costruzione e demolizione e di 100.000 t di terre e rocce da scavo nell'arco dei due anni previsti per l'intervento;
 - la quantità di terre e rocce da scavo da trattare potrebbe essere inferiore, e limitata ai 30.000 mc ad oggi già scavati, in quanto la restante parte potrebbe essere gestita come sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.Lgs. 152/06;
 - anche la quantità di rifiuti da demolizione da trattare potrebbe essere inferiore, in quanto per esigenze di cantiere, questi potrebbero essere conferiti direttamente presso impianti di recupero;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 101920 del 30/08/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 101011 del 28/08/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 7659 del 23/08/2017 della Città di Torino;
- email del 21/08/2017 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- ai fini della realizzazione ed esercizio è necessaria autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area ricade, ai sensi del Piano Regolatore vigente, in area denominata "Zona a servizi nelle zone urbane di trasformazione";

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo;
- si evidenzia però come l'area ricada in una porzione del sito in bonifica codice anagrafe regionale 1275 - Ex Fiat Avio (zona sud dei comprensori 4 e 6b) e che pertanto l'attività di recupero rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto prescritto nel corso dell'iter del procedimento di bonifica nonché adottando le opportune cautele per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- si ricorda che, in ogni caso, che gli interventi di bonifica sono sempre e comunque prioritari rispetto a qualunque altro intervento nell'area;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono in generale ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa

tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

- si richiedono le seguenti precisazioni, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase:
 - 1. allegare planimetria che delimiti chiaramente l'area della sede operativa;
 - 2. poiché è intenzione del proponente gestire due tipologie di rifiuto (le macerie e le terre e rocce da scavo) presso lo stesso sito ma in maniera alternativa e separata, viste le ridotte dimensioni dell'area a disposizione (4.000 mq), si chiede di chiarire:
 - nel caso del rifiuto terre e rocce da scavo:
 - poiché verranno sottoposte a trattamento terre e rocce conformi sia a colonna A sia a colonna B, chiarire se saranno effettuate campagne successive, a rotazione, distinte per caratteristiche dei rifiuti in ingresso (siti con stessa caratterizzazione - colonna A o colonna B) o quali procedure gestionali si intende mettere in atto nella gestione di tale rifiuto;
 - nel caso delle macerie:
 - modalità gestionali di esecuzione del test di cessione e della verifica dei parametri della Circolare n. 5205 del 15/7/2005, tenendo in considerazione il fatto che in assenza delle suddette prove il materiale in uscita non potrà essere definito materia prima secondaria. Le indicazioni in tal senso vanno ricavate dai criteri contenuti Circolare n. 5205 del 15/7/2005;
 - 3. viste le ridotte dimensioni dell'impianto, si chiede se sono stati presi in considerazione i tempi di attesa per ottenere tali referti, in quanto in tale lasso di tempo l'attività di recupero dovrebbe essere sospesa;
 - 4. per entrambe le tipologie richieste: poiché sono stati individuati per le due tipologie di rifiuto esclusivamente un cumulo relativo al rifiuto da trattare (pari a 500 mc) e un cumulo del rifiuto in attesa di certificazione (pari a 3.000 mc), si chiede di chiarire in planimetria dove verrà posizionato l'eventuale cumulo di mps prodotto (per le due tipologie, in alternanza), di fornire il dato di capacità massima relativa all'area di accumulo MPS, nonché indicazioni sulle modalità di deposito, ad esempio se verrà formato un unico cumulo relativo a colonna A o B e inerte da maceria, o se eventualmente possano essere previsti più cumuli;
 - 5. poiché la Società prevede di svolgere l'attività di cantiere per un periodo limitato pari a due anni, riferendo pertanto la quantità massima di rifiuti da trattare a tale lasso temporale (due anni), si chiede di definire comunque un dato di movimentazione annuale, a cui dovrà riferirsi l'autorizzazione ex art. 208, che avrà comunque durata pari a dieci anni;

4. dal punto di vista ambientale

Rumore

- la classificazione acustica del Comune di Torino colloca l'area in oggetto all'interno della classe VI "Aree esclusivamente industriali"; oltre Via Passo Buole vi è la presenza di un'area classificata in terza classe "Aree di tipo misto";

- non è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616;
- tale relazione, comprovante il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico presso i recettori più esposti anche a supporto di un'eventuale istanza di autorizzazione in deroga, dovrà essere presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica;
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi;
- si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse che si originano dalle attività in parola, e la stessa sarà ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208;
- a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica redatta secondo la modulistica Mod.Em. 2.0 scaricabile dal sito della C.M.To ai seguente indirizzo web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>.

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha dichiarato che verrà realizzato di un sistema di raccolta, trattamento delle acque meteoriche;
- in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'intervento in oggetto verrà realizzato all'interno di un'area di cantiere esistente, senza variazioni sostanziali;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa

- aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- gli interventi di bonifica sono sempre e comunque prioritari rispetto a qualunque alto intervento nell'area;
 - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
 - tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
 - il Comune di Torino dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale* del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/06/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- si rammenta che l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- l'attività di recupero rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto prescritto nel corso dell'iter del procedimento di bonifica (codice anagrafe regionale 1275 - Ex Fiat Avio - zona sud dei comprensori 4 e 6b) nonchè adottando le opportune cautele per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- si ricorda che in ogni caso che gli interventi di bonifica sono sempre e comunque prioritari rispetto a qualunque alto intervento nell'area;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di "Autorizzazione ex art. 208 dlgs. 152/06 per attività di recupero rifiuti inerti" presentato in data 07/06/2017 dalla Società Cave Sangone s.p.a. - con sede legale in Rivalta di Torino (TO), via San Luigi n. 130 e Partita IVA 000919010017 -, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 11/09/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina